

§ 199. - D.M. 26 maggio 1999. Individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia (G.U. 19 agosto 1999 n. 194).

Art. 1. 1. Il presente decreto, corredato dal documento tecnico di supporto pubblicato in allegato, definisce le modalità di individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi di quanto disposto al punto 6 del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, in data 23 aprile 1998, recante «Requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 18 giugno 1998), ed all'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, in data 16 dicembre 1998, recante «Integrazioni al decreto 23 aprile 1998 recante i requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia e relativa proroga dei termini» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998).

Art. 2. 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) migliore tecnologia disponibile, la più avanzata ed efficiente fase di sviluppo del complesso delle attrezzature e delle procedure di esercizio adottate da ciascun impianto esistente e finalizzate ad evitare ovvero, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale, le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso;

per tecnologia si intende sia l'insieme delle attrezzature costituenti l'impianto sia le procedure di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e dismissione;

per disponibili si intendono le tecnologie sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi ed i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in Italia, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;

per migliori si intendono le tecnologie più efficaci per ottenere il livello più elevato di protezione dell'Ambiente nel suo complesso;

b) impianto, l'unità produttiva o l'insieme delle unità produttive tra loro integrate, che realizza una specifica produzione con generazione di una o più sostanze vietate, includendo anche il complesso di unità tecniche permanenti adibite agli stoccaggi, alla generazione dei servizi, all'abbattimento o trattamento degli effluenti;

per impianti esistenti si intende un impianto già autorizzato all'esercizio;

c) emissione, il rilascio in aria, acqua o suolo, diretto od indiretto, di sostanze inquinanti provenienti dall'impianto;

d) misura tecnica supplementare, la tecnologia per l'ulteriore trattamento delle emissioni finalizzata, nell'ambito delle misure supplementari di cui all'art. 10 della Direttiva 61/96/CE, all'ottenimento di una qualità ambientale più rigorosa di quella attualmente conseguibile con le migliori tecnologie disponibili, quando ciò sia richiesto per particolari fi-

ni di conservazione della qualità ambientale stessa;
e) sostanze vietate, le categorie di sostanze per le quali è vietato lo scarico ai sensi del punto 6 del citato decreto interministeriale 23 aprile 1998 e dell'art. 3, comma 1, del citato decreto interministeriale 16 dicembre 1998.

Art. 3. 1. La determinazione da parte delle imprese delle tecnologie da applicare nei progetti di adeguamento degli impianti deve tener conto, in particolare dei seguenti parametri:

- a)* valori di emissione in acqua delle sostanze vietate e, ove applicabile, il grado di abbattimento;
- b)* natura, effetti e portata delle altre emissioni;
- c)* quantità e pericolosità dei residui prodotti;
- d)* pericolosità delle sostanze impiegate;
- e)* grado di segregazione delle emissioni e delle acque di processo e meteoriche;
- f)* grado di recupero e riciclo delle sostanze emesse ed usate nel processo, inclusi i residui;
- g)* grado di sviluppo e di applicazione su scala industriale dei processi, sistemi o metodi operativi;
- h)* livello di aderenza e aggiornamento ai progressi in campo tecnico o scientifico;
- i)* riferimento temporale degli impianti che già utilizzano la tecnologia in esame;
- j)* consumo e natura delle materie prime, ivi compresa l'acqua usata nel processo ed il consumo specifico energetico;
- k)* livello di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;
- l)* entità dell'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi;
- m)* analisi costi-benefici dell'adozione della tecnologia;
- n)* elementi contenuti nel documento tecnico di supporto pubblicato in allegato al presente decreto;
- o)* informazioni in materia di cui all'art. 16, comma 2, della Direttiva 61/96/CE, pubblicata dalla Commissione europea o da altre organizzazioni nazionali ed internazionali.

Art. 4. 1. Il progetto di adeguamento presentato dalle imprese deve contenere la seguente documentazione:

- a)* dati identificativi dell'impianto comprendenti tra l'altro: dati generali (almeno denominazione ed ubicazione), dati per la localizzazione (almeno corografia 1:25.000 o superiore, piante e sezioni in scala 1:500, identificazione della zona entro un raggio di 5 km), dati sull'organizzazione (almeno il grafico dell'organizzazione e ripartizione del personale), dati sull'attività (almeno il codice attività e descrizione delle attività interne all'impianto, capacità produttive, sostanze presenti e immagazzinate), copia delle autorizzazioni già rilasciate per l'impianto in questione;
- b)* relazione tecnica descrittiva dell'impianto e del ciclo produttivo cui esso appartiene, con specifica individuazione, per l'impianto in questione, delle opere di presa dell'acqua in ingresso, con quantificazione dei prelievi e dell'eventuale contenuto di microinquinanti, di tutti gli altri flussi di materia in ingresso, dei sistemi di gestione degli effluenti liquidi solidi e gassosi e di tutte le sorgenti di ciascuna delle sostanze vietate, con quantificazione delle relative emissioni e gradi di abbattimento e con indicazione del loro destino;
- c)* descrizione delle tecnologie di contenimento delle emissioni di sostanze vietate e dei piani di monitoraggio di dette emissioni;
- d)* indicazione dei provvedimenti impiantistici e ge-

stonali finalizzati alla prevenzione dei rilasci occasionali o incidentali, sia in riferimento alle condizioni di esercizio di regime che di esercizio transitorio, di ciascuna delle sostanze vietate ed alla limitazione del loro impatto;

e) indicazione delle alternative considerate nella scelta tecnologica in ottemperanza al presente decreto, sia in relazione alle scelte o modifiche dei processi considerati, sia in relazione all'adozione di tecniche di abbattimento, finalizzate ad eliminare ovvero, ove questo non sia possibile, a ridurre l'emissione delle sostanze vietate;

f) motivazione della scelta tecnologica proposta;

g) elaborati progettuali riguardanti: schemi di marcia strumentati (P&ID), bilanci di materia ed energia totali e parziali per singolo inquinante, schemi di processo quantificati con indicazioni delle portate delle concentrazioni e delle caratteristiche chimico fisiche, specifiche delle apparecchiature principali, analisi dei malfunzionamenti impiantistici, specifiche funzionali dei sistemi di misura e controllo;

h) indicazioni, sugli schemi d'impianto, dell'ubicazione delle stazioni di prelievo dei campioni da analizzare a monte ed a valle di ciascun trattamento finalizzato all'eliminazione o riduzione delle sostanze vietate.

2. La scelta delle migliori tecnologie disponibili e delle misure tecniche supplementari deve essere effettuata dall'impresa previa caratterizzazione di ciascuna tecnologia per mezzo dei parametri rilevanti espressi in termini quantitativi, di cui all'art. 3, lettere a), b), c), f), j) ed m), riferiti all'unità di produzione.

Art. 5. 1. La fissazione, ai sensi del punto 5 del decreto interministeriale 23 aprile 1998, dei limiti agli scarichi per le sostanze o famiglie di sostanze indicate al punto 6 del medesimo decreto interministeriale - idrocarburi policiclici aromatici, pesticidi organoclorurati, diossine, policlorobifenili, tributilstagno - ed all'art. 3, comma 1, del decreto interministeriale 16 dicembre 1998 - arsenico, cadmio, cianuri, mercurio e piombo - terrà conto dei risultati conseguibili, in termini di limiti di concentrazione, con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili e delle misure tecniche supplementari, individuate secondo i criteri indicati agli articoli precedenti.

Il presente decreto è comunicato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza (1).

(1) Si omettono gli allegati.